

Al Comune di Rimini  
Dipartimento Risorse  
[dipartimento1@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento1@pec.comune.rimini.it)

**Oggetto: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – COD. AVVISO 2025-481-1**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si precisa che il trasferimento presso il Comune di Rimini del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ dipendente a tempo indeterminato di questo ente, con il profilo professionale di \_\_\_\_\_, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (corrispondente alla Categoria D di cui al previgente sistema di classificazione del personale del Comparto Funzioni locali) o ad Area professionale equivalente di diverso comparto, non è subordinato ad alcun preventivo assenso in quanto<sup>1</sup>:

- la posizione ricoperta non è stata dichiarata infungibile;
- la cessazione provocherebbe una carenza nell'organico dell'Ente \_\_\_\_\_ inferiore alla soglia stabilita per gli Enti di analoga dimensione;
- l'anzianità maturata dal/dalla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ presso l'Ente \_\_\_\_\_ supera il limite triennale di cui al citato art. 30, comma 1, D. Lgs 165/2001 (OPPURE, nel caso di Enti Locali, il limite quinquennale di cui all'art. 3, comma 7 ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113).

Distinti saluti.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 30, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni, (OPPURE, nel caso di Enti Locali, da meno di cinque anni secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7 ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113) o qualora la mobilità determini una carenza di organico nella qualifica corrispondente a quella del richiedente, superiore alle percentuali, indicate all'art. 30, commi 1 e 1.1;

- ai sensi dell'art. 30, comma 1, quarto periodo, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, il previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza (nulla osta) alla mobilità è ancora oggi richiesto per il personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e per il personale degli Enti Locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.